

## Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurato</b>	il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula il contratto.
<b>Danni corporali</b>	morte o lesioni personali.
<b>Danni materiali</b>	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e/o animali.
<b>Franchigia</b>	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Massimale</b>	la massima esposizione della Società per sinistro e per anno assicurativo.
<b>Parti</b>	Il Contraente e la Società.
<b>Scoperto</b>	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del danno per il quale è prestata l'assicurazione.

## b) Condizioni di Assicurazione

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche:

- per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

### Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

*Non sono considerati terzi:*

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.*

*L'assicurazione non comprende i danni:*

- d) *a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
- e) *di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;*
- f) *a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;*
- g) *cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;*
- h) *derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;*
- i) *da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- l) *da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;*
- m) *derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;*
- n) *verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;*
- o) *derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto.*

### Art. 3 - Rischi atomici e danni all'ambiente

*Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.*

*Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:*

- *interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;*
- *alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- *di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, di acqua, terreni o colture.*

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei *esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.*

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, *l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento*, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.  
*I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.*

Art. 6 - Variazioni nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato

L'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, *i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità*. Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano stati assegnati l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell'Assicurato, *entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni*.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, *l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto*.

L'assicurazione, se il premio è pagato, *continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa*.

La Società, nei 30 giorni dalla richiesta di voltura del contratto, *ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni*.

Art. 7 - Variazioni di rischio

*Qualora si verificano variazioni che modificano il rischio - di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società - si applicano gli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Se la variazione implicante aggravamento si riferisce ad elementi del rischio considerati separatamente in polizza, la Società ha, altresì, diritto di escludere dall'assicurazione gli elementi suddetti, recedendo parzialmente dal contratto.*

Art. 8 - Assicurazioni complementari

*L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.*

- Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro  
*In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).  
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).*
- Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza  
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 del Codice Civile).*  
*La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.*
- Art. 11 - Pluralità di assicurati  
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati il massimale resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.
- Art. 12 - Titolarità dei diritti  
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi.  
*Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.* L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.  
*L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.*
- Art. 13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori  
Qualora il rischio assicurato con la presente polizza, al momento del sinistro, è già assicurato anche con altra polizza (altre polizze), la presente polizza è operante in eccedenza ai massimali dell'altra polizza (altre polizze).
- Art. 14 - Indicizzazione del premio  
*Non operante.*
- Art. 15 - Validità temporale dalla garanzia  
*L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.*
- Art. 16 - Recesso in caso di sinistro  
*Nel caso in cui il Contraente sia Consumatore ai sensi di legge:*  
- *dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.*

*Nel caso in cui il Contraente non sia Consumatore ai sensi di legge:*

*- dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.*

*Il recesso ha effetto dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data d'invio della comunicazione.*

*La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di assicurazione non corso.*

Art. 17 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

*In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per 1 anno e così successivamente, se di durata almeno annuale, salvo quanto disposto dall'art. 14 - Recesso in caso di sinistro. Se diversamente disposto l'assicurazione cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.*

*Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo s'intende stabilito nella durata di 1 anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.*

Art. 18 - Forma delle comunicazioni

*Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.*

Art. 19 - Imposte

*Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.*

Art. 20 - Foro competente

*Nel caso in cui il Contraente sia Consumatore ai sensi di legge il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo in Italia del Contraente.*

*Nel caso in cui il Contraente non sia Consumatore ai sensi di legge il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il Contraente o la Società.*

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

*Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.*

